



Sent. n.38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Saverio Galasso	Consigliere, rel.
Dott.ssa Paola Lo Giudice	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80411** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor X X (C.F. X), nato a X il X, ed ivi residente, in via X, n. X, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avvocato Antonino Castorina (C.F. CSTNNN85H25H224G), del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Reggio Calabria, in via Sant'Anna II Tronco, n. 105, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi

all'indirizzo

p.e.c.

antoninocastorina@pec.giuffre.it;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Gaia Palmieri in rappresentanza della Procura regionale attrice e l'Avv. Carol Richichi per il convenuto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 20 giugno 2024, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 25 giugno 2024 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità di X dell'Esercito Italiano, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del X dell'Esercito Italiano (C.F.X), della somma complessiva di euro **8.267,41** (euro ottomiladuecentosessantasette,41) a titolo di danno patrimoniale diretto, causato con dolo, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio, oltre, rivalutazione monetaria e interessi legali e

spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto del comportamento consistito, durante il periodo da ottobre 2019 al 19.6.2021, nel non abitare stabilmente nel proprio alloggio di servizio e consentendo che altri lo utilizzassero al suo posto, sottraendo lo stesso alle finalità per le quali era adibito, in favore di altre destinazioni.

Contestualmente, con il medesimo atto di citazione, la Procura regionale ha espresso parere favorevole, ove ritenuto dal Presidente di questa Sezione, al ricorso al rito monitorio, ai sensi dell'art. 131 e s.s. c.g.c..

2. Il procedimento monitorio veniva ritualmente esperito dal Presidente di questa Sezione, ai sensi degli artt. 131 ss. c.g.c., con il parere favorevole della Procura attrice, ma non perveniva alla segreteria della Sezione l'adesione dell'odierno convenuto.

3. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avvocato Antonino Castorina, il quale ha depositato in atti, in data 13.11.2024, comparsa di costituzione e risposta in data 11.11.2024, con la quale:

a. ha evidenziato che il parallelo procedimento penale militare a carico del convenuto è sospeso, per effetto di ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova disposta da parte del G.U.P. Tribunale Militare di Roma, poiché all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, tenutasi in data 2 ottobre 2024, è seguito un rinvio da parte Giudice per consentire all'interessato di poter adempiere alle condizioni prescritte ai fini del buon esito della messa alla prova, ai fini del completamento dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità e per la valutazione dell'adempimento in ordine alle condotte riparatorie, affinché provvedesse a risarcire l'amministrazione militare della somma di euro 8.267,41;

b. ha rappresentato che in data 10.10.2024, partecipando la notifica della citazione innanzi a questa Sezione Giurisdizionale e del decreto monitorio per la somma, come ivi ridotta, il convenuto ha prodotto istanza al Tribunale Militare di Roma, richiedendo che fosse ritenuto soddisfacente, ai fini della messa alla prova, il pagamento alla Corte dei conti con rito monitorio;

c. ha comunicato che in data 7 novembre 2024 si è svolta, presso il Tribunale Militare di Roma l'udienza, in cui il Giudice ha preso atto del completamento del periodo prescritto di lavoro di pubblica utilità ed ha rigettato l'istanza presentata dal convenuto, confermando il pagamento nelle formule e modi indicati nell'ordinanza di messa alla prova e concedendo un termine di 30 gg. per effettuare il pagamento, ai fini di un giudizio di positività dell'esito della medesima messa alla prova.

Ha quindi concluso, chiedendo di dare atto dell'impegno da parte del convenuto ad effettuare il pagamento della somma contestata a favore dell'amministrazione militare di euro 8.267,41, entro il termine del 3.12.2024, data fissata per l'udienza di prima comparizione ed a trasmetterne tempestivamente prova documentale e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere.

4. In data 28 novembre 2024 il difensore del convenuto ha depositato copia della distinta di versamento avvenuto in data 21 novembre 2024, tramite il sistema PAGO-PA, della somma di euro 8.267,41 a favore del Ministero della difesa, unitamente alla memoria con la quale chiedeva:

I. in via principale, di dare atto dell'avvenuto

pagamento della somma contestata a favore dell'amministrazione militare per euro 8267.41 e conseguentemente dichiarare la cessata materia del contendere;

II. in subordine, di compensare totalmente ogni spesa di giudizio.

5. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, il rappresentante della Procura attrice e il difensore del convenuto hanno concordato sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Sentiti gli interventi delle parti la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio prende atto che il convenuto sig. X X, in atti generalizzato, ha provveduto al versamento della somma oggetto di contestazione da parte della Procura erariale, pari a euro 8.267,41 a favore dell'amministrazione danneggiata, Ministero della difesa.

2. Constatato l'avvenuto adempimento da parte del convenuto, che comporta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, quale formula

definitoria di matrice pretoria ricavabile dai principi processuali civilistici cui si ispira anche il c.g.c. (art. 7, comma 2, c.g.c.) (cfr. Cdc, sez. I app., 12.1.2022, n. 14), ne dichiara l'estinzione, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

3. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. le spese legali rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

4. Il pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* è posto a carico del convenuto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80411** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 20 giugno 2024, ritualmente notificato al convenuto e depositato

nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- a. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- b. nulla per le spese legali;
- c. condanna il Signor X X al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga

opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2024.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>

Depositata in Segreteria il giorno 20 gennaio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 154,47 (centocinquantaquattro/47).

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvise ROTA F.to digitalmente